

REGOLAMENTO INTERNO PER LE COMMISSIONI TEMATICHE E LE COMMISSIONI OPEN

Dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Art.1. Scopo delle Commissioni Tematiche e delle Commissioni Open

Con il presente Regolamento, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma (d'ora in avanti Ordine), istituisce:

- a) Commissioni Tematiche (d'ora in avanti CT) con lo scopo di fornire al Consiglio dell'Ordine un supporto di carattere operativo, attraverso la fornitura di elementi conoscitivi e di approfondimenti al fine di poter sviluppare attività o eventi utili alla professione di ingegnere; ciascuna Commissione ha carattere consultivo e quindi fornisce proposte ma non è organo titolato a prendere decisioni che spettano univocamente al Consiglio dell'Ordine;
- b) Commissioni Open (d'ora in avanti CO) con lo scopo di creare aggregazione tra gli iscritti all'Ordine stesso, su temi non riguardanti la professione di ingegnere; ciascuna Commissione ha carattere aggregativo e quindi non è organo titolato a prendere decisioni che spettano univocamente al Consiglio dell'Ordine.

Tutti coloro che compongono ciascuna Commissione, sia CT che CO, partecipano alle attività impegnandosi a titolo gratuito e rinunciando a qualsivoglia compenso o rimborso spese.

Art.2. Istituzione, durata, rinnovo e scioglimento delle Commissioni

Ciascuna Commissione, sia CT che CO, è istituita con delibera del Consiglio dell'Ordine che provvede alla nomina del Presidente di Commissione, su proposta del Consigliere delegato al Coordinamento delle Commissioni.

La durata temporale di ciascuna Commissione è fino al termine stabilito dall'istanza con cui questa è stata istituita dal Consiglio e il rinnovo dovrà essere approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine.

Lo scioglimento di una Commissione può avvenire per motivata decisione del Consiglio anche prima della scadenza temporale, ovvero per rinuncia motivata da parte del Presidente della Commissione stessa, qualora non venga individuato altro candidato idoneo a rivestire tale ruolo.

Se durante il periodo di attività della Commissione venga riscontrato il non raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Regolamento, è facoltà del Coordinatore delle Commissioni proporre al Consiglio dell'Ordine i provvedimenti individuati nelle "Procedure e modelli operativi".

Art.3. Compiti delle Commissioni

Ciascuna Commissione CT potrà sviluppare le seguenti attività:

- studiare ed approfondire norme cogenti e norme tecniche;
- esaminare le problematiche dell'attività professionale;
- produrre articoli tematici da divulgare attraverso i canali informativi dell'Ordine;
- organizzare eventi quali seminari, incontri tecnici, convegni, congressi, visite a luoghi d'interesse e similari.

Ciascuna Commissione CO potrà sviluppare attività aggregative per gli iscritti, legate alla denominazione della Commissione stessa e senza aspetti inerenti alla professione di ingegnere, salvo l'eventuale coinvolgimento del Consiglio dell'Ordine o di Commissioni CT. Esse potranno sviluppare le attività di produzione di articoli e di organizzazione di eventi

I diritti prodotti da documenti e/o eventi provenienti dalle attività delle Commissioni, sia CT che CO, sono di esclusiva proprietà dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma.

Art.4. Composizione delle Commissioni

Ciascuna Commissione, sia CT che CO, deve essere costituita da:

- Presidente;
- Vice Presidente;
- Segretario;
- Coordinatore delle Commissioni (d'ora in avanti Coordinatore);
- Referente dell'Area (d'ora in avanti Referente);
- Componenti;
- Eventuali Componenti Speciali;

Il ruolo di Presidente, Vice Presidente e Segretario della Commissione, sia CT che CO, non possono essere ricoperti dalla stessa persona.

Con esclusione del Coordinatore, del Referente e dei Componenti Speciali la Commissione, sia CT che CO, dovrà raggiungere le 10 unità e non superare le 45.

Ad eccezione degli eventuali Componenti Speciali, le altre figure che compongono la Commissione devono essere ingegneri iscritti all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma.

Ad eccezione del Coordinatore e del Referente, ciascun altro soggetto non può appartenere alla costituzione di più di una Commissione CT, mentre nessuna limitazione in tal senso è posta per l'iscrizione alle Commissioni CO.

Art.5. Il Consigliere di riferimento

Il Consigliere di riferimento per ciascuna Area viene individuato dal Consiglio dell'Ordine.

Il Consigliere di riferimento agisce in sinergia con il Coordinatore e con il Referente d'Area per coordinare le attività delle Commissioni afferenti all'Area di sua competenza, informandone il Consiglio dell'Ordine.

Il Consigliere di riferimento decade a seguito di motivata decisione del Consiglio dell'Ordine ovvero per motivate dimissioni.

Art.6. Il Coordinatore delle Commissioni

Il Coordinatore delle Commissioni è nominato dal Consiglio nella figura di un Consigliere delegato; egli ha il compito di organizzare l'attività amministrativa delle Commissioni.

Il Coordinatore delle Commissioni, nello svolgimento del suo compito, provvede a:

- istruire le istanze al Consiglio per la costituzione delle Commissioni e la nomina dei Presidenti;
- istruire le istanze al Consiglio per la costituzione delle Aree e la nomina dei Referenti;
- istruire le istanze al Consiglio per l'iscrizione alle Commissioni di eventuali Componenti Speciali;
- istruire le istanze al Consiglio per la rinuncia alla nomina dei Presidenti, dei Referenti, dei Componenti Speciali nonché per l'eventuale cancellazione di una o più Commissioni o Aree;
- comunicare ai Presidenti delle Commissioni le decisioni prese dal Consiglio in merito all'attività delle stesse;
- aggiornare il Consiglio sulle attività delle Commissioni.

Il Coordinatore delle Commissioni decade a seguito di motivata decisione del Consiglio dell'Ordine ovvero per sue motivate dimissioni.

Art.7. Il Referente dell'Area

Ciascuna Commissione CT è annessa ad un'Area Tematica, all'interno della quale devono essere comprese almeno due Commissioni; la limitazione di almeno due Commissioni non si applica alle Commissioni CO, comprese all'interno di un'Area Open.

Ciascuna Area Tematica è rappresentata dal Referente il quale ha il compito di coordinare operativamente l'attività tecnico scientifica delle Commissioni ad esso facenti capo; diversamente ciascuna Area Open è rappresentata dal Referente il quale ha il compito di coordinarne operativamente l'attività aggregativa. Entrambe le tipologie di Referenti dovranno svolgere le attività in sinergia con il Consigliere di riferimento e con il Coordinatore delle Commissioni.

Il Referente, nominato per funzione dal Consiglio dell'Ordine, ha il compito di rappresentare all'interno della Commissione gli indirizzi stabiliti dal Consiglio stesso con il quale discute i metodi e gli obiettivi delle Commissioni a lui affidate; egli deve mantenere i collegamenti tra il Consigliere di riferimento e le Commissioni riportando gli esiti delle attività di quest'ultime.

Tra i compiti del Referente ci sono quelli di raccogliere e trasferire eventuali documenti prodotti dall'attività delle Commissioni.

Il ruolo del Referente non può essere ricoperto da alcuno dei seguenti soggetti:

- un Consigliere del Consiglio dell'Ordine;
- coloro che rivestono altri ruoli definiti da questo Regolamento;
- personale dipendente dell'Ordine.

Il Referente decade dal proprio ruolo al decadere dell'Area e può essere sollevato dal ruolo stesso a seguito di motivata decisione del Consiglio ovvero per sue dimissioni motivate.

Art.8. Il Presidente della Commissione

Il Presidente ha la funzione di rappresentanza della Commissione e risponde del proprio operato al Consiglio dell'Ordine attraverso l'attività del Referente d'Area, che si confronta con il Consigliere di riferimento.

Le attività del Presidente della Commissione sono:

- organizzare le attività in sinergia con il Referente e con il Coordinatore delle Commissioni;
- convocare, estendendole a tutti i Componenti, le riunioni periodiche della Commissione da svolgersi obbligatoriamente nei locali messi a disposizione dall'Ordine;
- delineare le attività della Commissione fissandone i termini temporali;
- tenere sempre aggiornato un documento riepilogativo da trasmettere al Coordinatore su richiesta;
- segnalare al Consigliere di riferimento e al Coordinatore eventuali comportamenti da parte degli iscritti alla Commissione che possano nuocere all'attività dell'Ordine;
- proporre al Coordinatore e al Referente la partecipazione alla Commissione di eventuali Componenti Speciali;
- partecipare alle riunioni di coordinamento delle Commissioni, indette dal Coordinatore;
- sentito il Consigliere di riferimento e a seguito di motivazione scritta, indire votazione della Commissione per decidere l'eventuale decadenza di iscrizione alla Commissione di uno dei suoi Componenti.

Il ruolo del Presidente della Commissione non può essere ricoperto da alcuno dei seguenti soggetti:

- un Consigliere del Consiglio dell'Ordine;
- coloro che rivestono altri ruoli definiti da questo Regolamento;
- personale dipendente dell'Ordine.

Il Presidente decade dal ruolo al decadere della Commissione e può essere sollevato dal ruolo stesso a seguito di motivata decisione del Consiglio ovvero per sue dimissioni motivate.

Art.9. Il Vice Presidente della Commissione

Il Vice Presidente della Commissione viene nominato dal Presidente; egli coadiuva il Presidente in tutte le attività ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, lo sostituisce nei compiti e nella rappresentanza della Commissione.

Il ruolo del Vice Presidente della Commissione non può essere ricoperto da alcuno dei seguenti soggetti:

- un Consigliere del Consiglio dell'Ordine;
- coloro che rivestono altri ruoli definiti da questo Regolamento;
- personale dipendente dell'Ordine.

Il Vice Presidente decade dal ruolo al decadere della Commissione ovvero a seguito di decisione del Presidente di Commissione, sentito il Referente ed il Coordinatore, ovvero per sue dimissioni motivate.

Su proposta del Presidente della Commissione, all'interno della stessa, sentito il parere del Referente e del Consigliere di riferimento, potranno essere nominati più vicepresidenti ciascuno investito per specifica tematica.

Art.10. Il Segretario della Commissione

Il Segretario della Commissione viene nominato dal Presidente; egli ha funzione operativa in sintonia con il Presidente svolgendo le seguenti attività:

- redigere il resoconto delle riunioni della Commissione;
- adempiere alle relative formalità da svolgersi durante le riunioni della Commissione.

Il Segretario viene sostituito pro tempore, in caso di impedimento a partecipare, da altro Componente designato dal Presidente della Commissione per lo svolgimento delle attività durante la riunione presso i locali dell'Ordine.

Il ruolo del Segretario della Commissione non può essere ricoperto da alcuno dei seguenti soggetti:

- un Consigliere del Consiglio dell'Ordine;
- coloro che rivestono altri ruoli definiti da questo Regolamento;
- personale dipendente dell'Ordine.

Il Segretario decade dal ruolo al decadere della Commissione ovvero a seguito di decisione del Presidente di Commissione, sentito il Referente ed il Coordinatore, ovvero per sue dimissioni motivate.

Art.11. I Componenti della Commissione

Sono considerati Componenti della singola Commissione tutti coloro che, iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e a seguito di richiesta di iscrizione, pervenuta al Coordinatore, ottengono dallo stesso giudizio di idoneità; tale giudizio verrà formulato dal Coordinatore sulla base dei requisiti descritti dal presente Regolamento.

La richiesta di iscrizione da parte di ciascun Componente comporta la piena accettazione da parte del Componente stesso del presente Regolamento e delle sue eventuali modifiche.

La formalizzazione dell'iscrizione di ciascun Componente avviene una volta ricevuta l'e-mail di "Iscrizione come Componente alla Commissione" da parte del Coordinatore.

I Componenti partecipano responsabilmente alle iniziative ed alle attività della Commissione, intervenendo assiduamente con toni di collaborazione e mantenendo un comportamento tale da non ostacolare i lavori della stessa; comportamento contrario può costituire motivato giudizio del Presidente della Commissione per avviare la procedura di decadenza d'ufficio di iscrizione alla Commissione del Componente di cui agli articoli precedenti, sentito il Consigliere di riferimento.

Il Componente potrà cancellarsi volontariamente per propria richiesta dalla Commissione a cui appartiene.

Il Componente decaduto d'ufficio o cancellato volontariamente potrà richiedere nuova iscrizione alla medesima Commissione trascorsi 2 anni dalla decadenza d'ufficio ovvero dalla sua cancellazione.

Art.12. Eventuali Componenti Speciali

Ciascuna Commissione potrà accettare, nell'ambito delle proprie attività, soggetti diversi da quelli iscritti all'Ordine qualora le competenze di questi si rivelassero necessarie all'attività della Commissione stessa.

I Componenti Speciali di ciascuna Commissione saranno proposti dal Presidente della Commissione, sentito il Referente, al Coordinatore e potranno essere accettati in ragione di uno ogni venti Componenti ordinari, per un massimo di due Componenti Speciali per ogni Commissione, salvo diversa motivata decisione del Consiglio.

La decisione circa l'ingresso nella Commissione dei Componenti Speciali spetta al Consiglio dell'Ordine, sentita l'istanza del Coordinatore.

La decadenza dal ruolo di Componente Speciale avviene su decisione motivata del Consiglio dell'Ordine a seguito di proposta del Coordinatore ovvero per motivate dimissioni del Componente Speciale stesso.

Tra i Componenti Speciali non potranno figurare Ingegneri iscritti ad altro Ordine Provinciale.

Art.13. Rappresentanza dell'Ordine

Ciascun Referente e ciascun Presidente, Vice Presidente, Segretario, Componente e Componente Speciale delle Commissioni, pur essendo libero di partecipare ad eventi realizzati da terzi e/o a redigere articoli pubblicati da terzi, non potrà rappresentare l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma se non autorizzato preventivamente dal Presidente dell'Ordine stesso.

Saranno inoltre soggetti al medesimo processo di autorizzazione:

- la divulgazione, all'interno della Commissione, di eventi realizzati da terzi;
- la divulgazione, all'interno della Commissione, di articoli realizzati da terzi.

Le suddette attività svolte in assenza di autorizzazione possono costituire motivato giudizio del Consiglio dell'Ordine per la decadenza del ruolo.

Art.14. Modalità operative

I Presidenti delle Commissioni e i Referenti d'Area riceveranno indicazioni operative dal Consigliere delegato dal Consiglio dell'Ordine al Coordinamento delle Commissioni, anche attraverso forma scritta da concretizzarsi nelle "Procedure e modelli operativi".

Le motivazioni per la revoca dei ruoli ovvero per la cancellazione delle Commissioni ovvero per la cancellazione delle Aree, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, non costituiscono obbligo e tali ruoli sono fiduciarie e revocabili secondo la volontà del Consiglio dell'Ordine.

Art.15. Modifiche al regolamento

Eventuali modifiche o integrazioni del presente Regolamento, potranno essere apportate dal Consiglio dell'Ordine su proposta del Consigliere delegato al Coordinamento delle Commissioni.

Il presente "Regolamento interno per le Commissioni Tematiche e le Commissioni Open dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma" (versione Proc_CommTO_GE_001.1) sostituisce il precedente "Regolamento interno per le Commissioni Tematiche dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma" (versione Proc_Comm_GE_001.7).

Roma 01/01/2018